



GUIDA ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI

A CURA DELLA DIREZIONE TECNICA
DI SUOLO E SALUTE



Sede legale e amministrativa

Via Paolo Borsellino, 12/B - 61032 Fano (PU) ITALY

Tel: +39 0721 860543 - Fax: +39 0721 869679

info@suoloesalute.it

Direzione tecnica e ufficio estero

Via San Lorenzo, 1- 40037 Sasso Marconi (BO) ITALY

Tel: +39 051 6751265 - Fax: +39 051 6751266

direzione@suoloesalute.it

Ufficio estero Tel/Fax: +39 051 6790328

estero@suoloesalute.it

Abruzzo e Molise

64020 Castelnuovo Vomano

Castellalto (TE) via Enrico Toti s.n.c.

Tel: +39 0861 508051 - Fax: +39 0861 507645

abruzzo@suoloesalute.it

Basilicata e Campania

85100 Potenza via del Gallitello s.n.c.

Tel/Fax: +39 0971 52820

basilicatacampania@suoloesalute.it

Calabria

88021 Borgia (CZ)

via Calogero, 1

Tel/Fax: +39 0961 951554

calabria@suoloesalute.it

Emilia Romagna e Lombardia

48018 Faenza (RA)

via G. Galilei, 6

Tel: +39 0546 623027 - Fax: +39 0546 626067

emiliaromagna@suoloesalute.it

lombardia@suoloesalute.it

Lazio

04100 Latina v.le P.L. Nervi, 56

(Centro commerciale Le Torri)

Tel: +39 0773 605236 - Fax: +39 0773 629679

lazio@suoloesalute.it

Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta

19028 Varese Ligure (SP)

via Caranza, 31

Tel/Fax: +39 0187 840537

liguria@suoloesalute.it

nordovest@suoloesalute.it

Marche

61032 Fano (PU)

via P. Borsellino, 12/B

Tel: +39 0721 863137 - Fax: +39 0721 869350

marche@suoloesalute.it

Puglia

71016 San Severo (FG)

via G. Fortunato, 33

Tel: +39 0882 227660 - Fax: +39 0882 243441

puglia@suoloesalute.it

Sardegna

07100 Sassari (SS)

via Bellieni, 27

Tel/Fax: +39 079 200292

sardegna@suoloesalute.it

Sicilia

98039 Trappitello - Taormina (ME)

via Gioacchino Rossini, 3

(Cond. Etna Pal. A)

Tel/Fax: +39 0942 53555

sicilia@suoloesalute.it

Umbria e Toscana

52025 Monteverchi (AR)

p.zza XX Settembre, 17

Tel/Fax: +39 055 9850262

toscanaumbria@suoloesalute.it

Veneto, Friuli Venezia Giulia e

prov. autonoma Trento e Bolzano

35011 Campodarsego (PD)

via Antoniana, 212/A

Tel/Fax: +39 049 9217267

nordest@suoloesalute.it

Questa guida sull'etichettatura dei prodotti biologici è il frutto dell'impegno della direzione tecnica, in particolare di Maria Magagna, che sull'argomento ha ritenuto opportuno semplificare, nei limiti del possibile, la rigidità della normativa. È un utile vademecum in mano a tutti gli operatori. Il volume riporta a seconda dei casi, con un linguaggio semplice ed immediato, i termini d'uso del nuovo logo comunitario e le diciture di conformità che devono comparire sulle etichette dei prodotti bio. Nessun altro obiettivo, quindi, tranne quello di rendere disponibile in forma semplice ed accessibile le disposizioni del Titolo IV del Regolamento CE n° 834/07.

*Il direttore tecnico
Alessandro D'Elia*

"GUIDA ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI"
a cura di Maria Magagna

Si ringraziano per la collaborazione:

Pier Giorgio Bentivogli
Emanuele Busacca
Alessandro D'Elia
Stefano Di Bernardini
Francesca Iori Prampolini

Impaginazione grafica e stampa:

a cura delle "Grafiche il Dado" - Mirandola (MO)
su carta riciclata bianca da 120 grammi pagine interne
su carta riciclata bianca da 200 grammi copertina

Realizzata con il contributo di Banca Marche.

La presente pubblicazione è di proprietà di Suolo e Salute srl
Via Paolo Borsellino 12/B - 61032 Fano (PU).
Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.



www.suoloesalute.it

Certificazioni per il **biologico** l'agroalimentare e l'ambiente



GLOBALG.A.P.



PH. M. P. 2010

SUOLO E SALUTE, ORGANISMO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE PER L'AGROALIMENTARE E L'AMBIENTE

Suolo e Salute è un organismo di controllo e certificazione per l'agroalimentare e l'ambiente. Nasce dall'Associazione Suolo e Salute, fondata nel 1969, che in Italia ha realizzato la prima esperienza di promozione del metodo organico-minerale, dal quale l'agricoltura biologica trae i fondamenti. Dal 1992 è autorizzata dal Ministero dell'Agricoltura all'esercizio delle attività di controllo e certificazione del metodo di produzione biologica. Nel 2000 dall'Associazione Suolo e Salute è stata costituita Suolo e Salute srl, l'attuale organismo di controllo. Oltre al biologico Suolo e Salute ha esteso il proprio campo di attività ad altri schemi di certificazione nel settore agroalimentare e ambientale. L'agricoltura biologica resta però la grande passione di Suolo e Salute che oggi, in Italia, controlla oltre 10.500 aziende tra produttori e preparatori di prodotti biologici e 270.000 ettari. È socio fondatore di FederBio (Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica) e membro della EOCC (European Organic Certifiers Council). Ad oggi ha collaborato con università ed enti sia italiani che stranieri per quanto concerne gli aspetti del controllo e della certificazione delle produzioni agroalimentari. Pubblica il periodico trimestrale Suolo e Salute e la newsletter settimanale Suolo e Salute Notizie.

Suolo e Salute opera in Italia con 2 sedi principali, Fano e Sasso Marconi, e 13 sedi periferiche, avvalendosi dell'opera di circa 70 persone, tra dipendenti e consulenti, e di 210 tecnici ispettori. All'estero opera con proprie sedi e personale locale in Repubblica Dominicana, Kazakistan, Romania, Brasile, Serbia, Moldavia ed Egitto.



**Per maggiori informazioni, Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.suoloesalute.it
o a contattare una delle nostre sedi.**

GUIDA ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI

1 - INTRODUZIONE	5
1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	5
1.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
1.3 DOCUMENTI CORRELATI	5
1.4 DEFINIZIONI	6
2 - PRESCRIZIONI GENERALI DI ETICHETTATURA	9
2.1 INDICAZIONI IN ETICHETTA	9
2.1.a) RIFERIMENTI AL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO	9
2.1.b) RIFERIMENTI ALLA CERTIFICAZIONE	10
2.1.c) LOGHI DEL BIOLOGICO	10
2.2 DISTRIBUZIONE A MARCHIO	13
2.3 LA QUESTIONE NON OGM	13
2.4 IL BIOLOGICO NEL MONDO	13
3 - ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI BIOLOGICI	15
3.1 PREMESSA	15
3.2 REQUISITI GENERALI DI PRODOTTO	15
3.3 CATEGORIE DI PRODOTTO	17
3.3.a) PRODOTTI AGRICOLI VIVI O NON TRASFORMATI BIOLOGICI	17
3.3.b) PRODOTTI CON ALMENO IL 95% DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA BIOLOGICO	18
3.3.c) PRODOTTI CON INGREDIENTI BIOLOGICI E NON BIOLOGICI IN PROPORZIONI VARIABILI	19
3.3.d) PRODOTTI IL CUI INGREDIENTE PRINCIPALE È UN INGREDIENTE DELLA CACCIA O DELLA PESCA	20
3.3.e) PRODOTTI IN CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA	21
3.3.f) PRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE	22
3.3.g) PRODOTTI IMPORTATI DA PAESI TERZI	23
3.3.h) IL LIEVITO BIOLOGICO	23
3.3.i) PRODOTTI DI ACQUACOLTURA BIOLOGICI	23
3.4 CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI INGREDIENTI BIOLOGICI	24
3.5 INDIVIDUARE LA CATEGORIA DI PRODOTTO	28
4 - ETICHETTATURA DEI MANGIMI BIOLOGICI	29
4.1 PREMESSA	29
4.2 REQUISITI GENERALI DI PRODOTTO	29
4.3 CATEGORIE DI PRODOTTO	31
4.3.a) MANGIMI BIOLOGICI	31
4.3.b) MANGIMI UTILIZZABILI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA	32
4.3.c) MANGIMI IN CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA	32
4.4 CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI INGREDIENTI BIOLOGICI	32
5 - APPENDICE	35
5.1 IL LOGO BIOLOGICO DELL'UE - REQUISITI GRAFICI	35
5.2 ESECUTIVI GRAFICI	38
5.3 TAVOLE RIASSUNTIVE	40
5.4 APPROVAZIONE DELLE ETICHETTE	41



1 - INTRODUZIONE

1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente guida si propone come strumento utile per la predisposizione di etichette conformi a quanto previsto dai Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08. La guida, dopo l'esposizione delle prescrizioni generali di etichettatura valide per tutti i prodotti certificati secondo il Reg. CE 834/07, descrive nello specifico l'etichettatura dei prodotti alimentari e quella dei mangimi. Infine, gli esecutivi grafici riportati in appendice illustrano soluzioni tecniche omogenee per l'esecuzione delle prescrizioni dettate dai succitati regolamenti. Il campo di applicazione del Reg. CE 834/07 include:

- ✦ prodotti agricoli vivi o non trasformati;
- ✦ prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
- ✦ mangimi;
- ✦ materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione;
- ✦ prodotti dell'acquacoltura.

Sono esclusi dal campo di applicazione del Reg. CE 834/07 i prodotti non food (tessili, cosmetici, ecc.), i prodotti della vinificazione, i prodotti destinati all'alimentazione di animali da compagnia (pet-food) e da pelliccia. Tutti gli Operatori che svolgono almeno un'attività inerente alla produzione, preparazione e/o distribuzione dei prodotti di cui sopra devono essere assoggettati al sistema di controllo. Al momento, sono esonerate da questo obbligo le operazioni di ristorazione collettiva.

Questa guida non si sostituisce alle normative di riferimento, delle quali si raccomanda la consultazione. Considerato che i regolamenti e le leggi possono subire modifiche ed integrazioni, è auspicabile che l'Operatore, nella fase di predisposizione delle etichette destinate ai prodotti biologici verifichi l'esistenza di eventuali aggiornamenti normativi. Suolo e Salute, a tutela del sistema di controllo, valuterà la conformità delle etichette. N.B.: Le etichette illustrate nella presente guida sono esclusivamente a titolo indicativo; l'Organismo di Controllo non si assume alcuna responsabilità sulle ulteriori indicazioni riportate non riguardanti le prescrizioni della Reg. CE 834/07. La guida può essere scaricata dal sito www.suoloesalute.it.

1.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ✦ D.Lvo 109/92 e s.m.i.
- ✦ Reg. CE 834/07
- ✦ Reg. CE 889/08
- ✦ Reg. CE 967/08
- ✦ Reg. CE 1235/08
- ✦ Reg. CE 1254/08
- ✦ Reg. CE 710/09
- ✦ Reg. UE 271/10
- ✦ DM 18354 del 27/11/09
- ✦ DM 8515 del 28/05/10
- ✦ DM 11955 del 30/07/10
- ✦ Circolare Ministeriale 23117 del 23/10/09
- ✦ Circolare Ministeriale 17281 del 11/11/09

1.3 DOCUMENTI CORRELATI

- ✦ Modello di richiesta approvazione etichette
- ✦ Dichiarazione ingrediente no OGM
- ✦ Dichiarazione aroma naturale
- ✦ Documento di approvazione etichetta
- ✦ Manuale grafico dell'Unione Europea



1.4 DEFINIZIONI

Ai fini della presente guida, si riportano alcune delle definizioni citate dai Regg. CE 834/07 e CE 889/2008.

«**acquacoltura**»: la definizione che figura nel regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

«**additivi per mangimi**»: i prodotti definiti dal regolamento CE n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale;

«**alimenti**», «**mangimi**» e «**immissione sul mercato**»: si applicano le definizioni date nel regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

«**ausiliare di fabbricazione**»: qualsiasi sostanza non consumata come ingrediente alimentare in quanto tale, utilizzata intenzionalmente nella trasformazione di materie prime, alimenti e relativi ingredienti per raggiungere un determinato scopo tecnologico durante il trattamento o la trasformazione e il cui impiego può risultare nella presenza non intenzionale ma tecnicamente inevitabile di residui della sostanza o di suoi derivati nel prodotto finale, e purché i suddetti residui non presentino rischi sanitari e non abbiano alcun effetto tecnologico sul prodotto finito;

«**autorità competente**»: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni stabilite ai sensi del presente regolamento, o qualsiasi altra autorità investita di tale competenza e, se del caso, l'autorità omologa di un paese terzo;

«**autorità di controllo**»: organo della pubblica amministrazione di uno Stato membro al quale l'autorità competente ha conferito, in toto o in parte, la propria competenza per l'ispezione e la certificazione nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni del presente regolamento, o anche, secondo i casi, l'autorità omologa di un paese terzo o l'autorità omologa operante in un paese terzo;

«**biologico**»: ottenuto mediante la produzione biologica o ad essa collegato;

«**conversione**»: la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica;

«**derivato da OGM**»: derivato interamente o parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da essi costituito;

«**etichettatura**»: i termini, le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli riguardanti imballaggi, documenti, avvisi, etichette, cartoncini, nastri o fascette e presenti su di essi, che accompagnano o si riferiscono a un prodotto;



«**fasi della produzione, preparazione e distribuzione**»: qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico fino al magazzinaggio, alla trasformazione, al trasporto, alla vendita o fornitura al consumatore finale inclusi, e se pertinente l'etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e subappalto;

«**ingredienti**»: la definizione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE;

«**mangimi in conversione**»: i mangimi prodotti nel corso del periodo di conversione verso la produzione biologica, ad eccezione di quelli raccolti nel corso dei 12 mesi successivi all'inizio del periodo di conversione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CE n. 834/07.

«**marchio di conformità**»: un marchio attestante la conformità ad un determinato insieme di norme o ad altri documenti normativi;

«**Operatore**»: la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell'ambito dell'impresa biologica sotto il suo controllo;

«**operazioni di ristorazione collettiva**»: la preparazione di prodotti biologici in ristoranti, ospedali, mense e altre aziende alimentari analoghe nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale;

«**organismo di controllo**»: un ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni del presente regolamento o anche, secondo i casi, l'organismo omologo di un paese terzo o l'organismo omologo operante in un paese terzo;

«**organismo geneticamente modificato (OGM)**»: un qualsiasi organismo cui si applica la definizione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, e che non è ottenuto mediante l'impiego delle tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato I.B di tale direttiva;

«**ottenuto da OGM**»: derivato mediante l'uso di un OGM come ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma non contenente OGM o da essi costituito né ottenuto da OGM;

«**preparazione**»: le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti biologici, compresa la macellazione e il sezionamento dei prodotti animali, nonché il confezionamento, l'etichettatura e/o le modifiche apportate all'etichettatura riguardo all'indicazione del metodo di produzione biologico;

«**prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato**»: la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;

«**produzione animale**»: la produzione di animali terrestri domestici o addomesticati (compresi gli insetti);



«**produzione biologica**»: l'impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento, in tutte le fasi della produzione, preparazione distribuzione;

«**produzione vegetale**»: la produzione di prodotti agricoli vegetali inclusa la raccolta di piante selvatiche a fini commerciali;

«**pubblicità**»: qualsiasi presentazione al pubblico, con mezzi diversi dall'etichettatura, che intende o potrebbe influenzare e determinare atteggiamenti, convinzioni e comportamenti atti a promuovere direttamente o indirettamente la vendita di prodotti biologici;

«**radiazioni ionizzanti**»: radiazioni come definite dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e con le limitazioni di cui alla direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti;

«**sostanze aromatizzanti naturali**» o «**preparazioni aromatiche naturali**»: sostanze e prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE del Consiglio.

